



«Rofenberg» Fondazione di
previdenza per il personale

Previdenza professionale

Regolamento di previdenza

«Rofenberg» Fondazione di previdenza per il personale

Indice

	Pagina 4
Disposizioni generali	
Punto 1 Scopo	4
Punto 2 Cassa pensione	4
Punto 3 Contenuto del regolamento di previdenza	4
Punto 4 Unione domestica registrata di coppie omosessuali	4
Punto 5 Età determinante	4
Punto 6 Ammissione alla previdenza per il personale	4
Punto 7 Data dell'ammissione	4
Punto 8 Pensionamento	4
Punto 9 Copertura previdenziale	5
Punto 10 Obblighi delle persone assicurate	6
Punto 11 Obbligo d'informazione della Fondazione	6
Punto 12 Versamenti unici	6
Definizioni inerenti al salario	7
Punto 13 Salario annuo	7
Punto 14 Salario assicurato	7
Punto 15 Salario assicurato in caso d'invalidità	7
Prestazioni di previdenza	8
Punto 16 Elenco delle prestazioni	8
Punto 17 Avere di vecchiaia	8
Punto 18 Proiezione dell'avere di vecchiaia all'età di pensionamento	8
Prestazioni di vecchiaia	
Punto 19 Capitale di vecchiaia	8
Punto 20 Rendita di vecchiaia	8
Punto 21 Rendita per figli di pensionato	9
Prestazioni d'invalidità	
Punto 22 Disposizioni generali	9
Punto 23 Esonero dal pagamento dei contributi	10
Punto 24 Rendita d'invalidità	10
Punto 25 Rendita per figli d'invalido	10
Punto 26 Modifica del grado d'invalidità	10
Prestazioni di decesso	
Punto 27 Condizioni	11
Punto 28 Rendita per partner	11
Punto 29 Rendita per orfani	12
Punto 30 Capitale di decesso	12
Disposizioni generali sulle prestazioni di previdenza	
Punto 31 Restituzione di prestazioni percepite indebitamente	12
Punto 32 Prestazioni in caso d'infortunio	12
Punto 33 Relazione con altre prestazioni assicurative	13
Punto 34 Versamento delle prestazioni previdenziali	13
Punto 35 Prelievo del capitale	13

Uscita	Pagina 14
Punto 36 Uscita dalla previdenza per il personale	14
Punto 37 Ammontare della prestazione d'uscita	14
Punto 38 Impiego della prestazione d'uscita	14
Punto 39 Copertura suppletiva	14
Punto 40 Modifica del grado di occupazione	14
Contributi	15
Punto 41 Obbligo di contribuzione	15
Punto 42 Ammontare dei contributi	15
Organizzazione della Fondazione	15
Punto 43 Consiglio di fondazione	15
Punto 44 Obbligo di riservatezza	15
Ulteriori disposizioni	16
Punto 45 Divieto di cessione dei diritti	16
Punto 46 Divorzio	16
Punto 47 Figli aventi diritto	16
Punto 48 Protezione dei dati	16
Punto 49 Imposte	16
Punto 50 Modifiche al regolamento di previdenza	17
Punto 51 Piano di previdenza	17
Punto 52 Trasferimento dei diritti in caso di parziale o integrale scioglimento del contratto	17
Punto 53 Luogo di adempimento	17
Punto 54 Foro giuridico	17
Punto 55 Scelta della legislazione	17
Punto 56 Entrata in vigore	17

Disposizioni generali

Scopo

Punto 1

1. La previdenza per il personale è stata istituita per proteggere le persone assicurate e i loro superstiti dalle conseguenze economiche dovute alla perdita di salario durante la vecchiaia e in caso d'invalidità o di decesso.
2. Nell'ambito di questo scopo la Fondazione versa prestazioni non soggette al regime obbligatorio della Legge sulla previdenza professionale, bensì alla legge sui fondi pensione del Principato del Liechtenstein.
3. La Fondazione è sottoposta all'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Principato del Liechtenstein. La sua organizzazione è definita negli statuti della Fondazione.

Cassa pensione

Punto 2

La Fondazione gestisce una specifica cassa di previdenza per ogni datore di lavoro che ha stipulato con essa un contratto di affiliazione.

Contenuto del regolamento di previdenza

Punto 3

1. Le relazioni tra la Fondazione e le persone assicurate o gli aventi diritto sono disciplinate dal presente regolamento, mentre per quanto attiene al genere e all'ammontare delle prestazioni come pure al loro finanziamento, ogni cassa di previdenza si regola in base al proprio piano di previdenza. Quest'ultimo è parte integrante del regolamento di previdenza.
2. L'eventuale diritto alle eccedenze maturate dal contratto d'assicurazione collettiva è disciplinato dall'apposito Regolamento sulla partecipazione alle eccedenze.

Unione domestica registrata di coppie omosessuali

Punto 4

Per tutta la sua durata, l'unione domestica registrata è parificata al matrimonio e il partner registrato al coniuge.

Età determinante

Punto 5

L'età determinante ai fini dell'ammissione nonché dell'importo dei contributi e degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Ammissione alla previdenza per il personale

Punto 6

Vengono affiliati alla previdenza per il personale tutti i dipendenti appartenenti alla cerchia di persone menzionata nel piano di previdenza. I nominativi di tutte le persone da assicurare devono essere notificati dal datore di lavoro.

Data dell'ammissione

Punto 7

1. L'ammissione alla previdenza per il personale viene effettuata nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni indicate al punto 6.
2. Le persone che all'ammissione alla previdenza per il personale sono parzialmente invalide vengono assicurate solo in misura corrispondente al grado della loro capacità lavorativa. Gli eventuali importi limite menzionati nel piano di previdenza sono ridotti in misura corrispondente. Le persone con un grado di invalidità pari o superiore al 70% non sono ammesse alla previdenza per il personale.

Pensionamento

Punto 8

1. Età di pensionamento

L'età di pensionamento si basa su quanto stabilito dal piano di previdenza. Al raggiungimento dell'età di pensionamento nasce il diritto alle prestazioni di vecchiaia.

Il versamento delle prestazioni di vecchiaia può essere anticipato completamente o parzialmente in virtù del punto 8.2 oppure è possibile continuare la previdenza in virtù del punto 8.3.

Nella misura in cui vengono percepite le prestazioni di vecchiaia si considera raggiunta l'età di pensionamento.

2. **Versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia**

Le prestazioni di vecchiaia integrali o parte di esse possono essere percepite anticipatamente a partire dal compimento del 55° anno d'età.

Il versamento anticipato integrale presuppone la cessazione del rapporto di lavoro.

Un versamento anticipato parziale presuppone una corrispondente riduzione del grado di occupazione. Valgono le disposizioni del punto 8.4.

3. **Continuazione della previdenza oltre l'età ordinaria di pensionamento**

Su richiesta della persona assicurata la previdenza viene completamente o parzialmente continuata fino al termine del rapporto di lavoro, tuttavia al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età.

Con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi del piano di previdenza, per le rendite per partner e per orfani valgono le prestazioni definite nel piano di previdenza per il periodo «dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento». L'assicurazione delle prestazioni d'invalidità e dei capitali di decesso che superano l'avere di vecchiaia si estingue.

La continuazione parziale della previdenza è possibile solo in caso di riduzione del grado di occupazione di almeno il 20% di un impiego a tempo pieno. L'entità della previdenza mantenuta corrisponde al grado di occupazione residuo. Per un versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia valgono le disposizioni del punto 8.4.

Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge su richiesta della persona assicurata, al più tardi al termine del rapporto di lavoro o al compimento del 70° anno d'età. Per un versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia valgono le disposizioni del punto 8.4.

4. **Versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia (pensionamento parziale)**

Per ogni versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia vale quanto segue:

- Il versamento ha luogo nella misura della riduzione del grado di occupazione.
- La riduzione del grado di occupazione deve ammontare almeno al 20% di un impiego a tempo pieno.
- Il grado di occupazione ridotto non può più venire aumentato relativamente ad altri versamenti parziali di prestazioni di vecchiaia.
- Per ogni anno civile è possibile un unico versamento parziale.

Un versamento parziale prima del raggiungimento dell'età di pensionamento presuppone inoltre la piena capacità lavorativa della persona assicurata.

Copertura previdenziale

Punto 9

1. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Essa inizia dal giorno in cui sono adempite le condizioni ai sensi del punto 6 (inizio della previdenza) e termina con l'uscita della persona assicurata dalla previdenza per il personale.

2. Copertura previdenziale definitiva

La copertura è definitiva e senza riserve se, all'inizio della previdenza per il personale, la persona assicurata è completamente abile al lavoro e le prestazioni previdenziali assicurate non superano i limiti stabiliti dalla Fondazione. In caso contrario, queste prestazioni sono assicurate solo a titolo provvisorio.

Ai sensi di queste disposizioni sulla copertura assicurativa non è considerata totalmente abile al lavoro la persona assicurata che all'inizio dell'assicurazione

- è totalmente o parzialmente inabile al lavoro per motivi di salute,
- riscuote un'indennità giornaliera per malattia o infortunio,
- è stata notificata a un'assicurazione statale d'invalidità,
- beneficia di una rendita per invalidità totale o parziale, oppure
- non può esercitare pienamente, per motivi di salute, un'attività lucrativa conforme alla sua formazione e alle sue capacità professionali.

3. Copertura previdenziale provvisoria

La Fondazione informa la persona assicurata nei casi in cui determinate prestazioni possano essere assicurate solo a titolo provvisorio e le chiede ulteriori informazioni sul suo stato di salute. Se necessario, essa può chiedere informazioni presso un medico o prescrivere una visita medica.

Se la persona assicurata rifiuta di sottoporsi all'esame dello stato di salute, la Fondazione è autorizzata ad applicare una riserva sui rischi d'invalidità e di decesso.

Se durante la copertura provvisoria subentra un evento previdenziale, le prestazioni assicurate provvisoriamente non vengono versate se l'evento previdenziale è imputabile a una causa

(infortunio, malattia, infermità) che era preesistente all'inizio della copertura provvisoria.

In base alla documentazione presentata, la copertura dei rischi invalidità e decesso può essere subordinata a una clausola di riserva per motivi di salute.

La Fondazione comunica per iscritto alla persona assicurata se la copertura previdenziale può essere concessa a condizioni normali o con una clausola di riserva.

4. In caso di aumento delle prestazioni previdenziali, le disposizioni dei punti 9.2 - 9.3 sono applicabili per analogia alle prestazioni supplementari da assicurare.

5. **Violazione dell'obbligo di dichiarazione**

Se la persona assicurata fornisce informazioni non corrette in merito alle proprie condizioni di salute, la Fondazione è autorizzata a ridurre o rifiutare le prestazioni assicurate con effetto retroattivo dall'inizio della copertura previdenziale. La Fondazione lo comunica per iscritto alla persona assicurata entro 3 mesi dal momento in cui ha preso conoscenza della reticenza. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione del Principato del Liechtenstein relative alla violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Obblighi delle persone assicurate

Punto 10

1. Tramite il datore di lavoro le persone assicurate devono comunicare entro 30 giorni alla Fondazione ogni modifica dello stato civile oppure il sorgere o la cessazione di obblighi di mantenimento.
2. I beneficiari di rendite d'invalidità o di rendite per superstiti sono tenuti a notificare alla Fondazione gli eventuali altri redditi computabili (ad es. prestazioni versate da assicurazioni sociali nazionali ed estere, prestazioni di altre casse pensioni, reddito da attività lucrativa residua).

Devono inoltre notificare immediatamente tutti gli eventi che si ripercuotono sulla previdenza, in particolare

- cambiamenti d'indirizzo
- cambiamenti nelle coordinate di pagamento
- cambiamenti dello stato civile
- cambiamenti dei diritti alla rendita nei confronti di assicurazioni sociali nazionali ed estere

- riacquisizione o miglioramento della capacità di guadagno
- nascita o adozione di figli
- conclusione o interruzione della formazione dei figli aventi diritto alle rendite
- morte di un figlio avente diritto

I superstiti devono comunicare immediatamente alla Fondazione il decesso di un beneficiario di rendita.

Obbligo d'informazione della Fondazione

Punto 11

1. Dopo la sua ammissione alla previdenza e in caso di modifica delle prestazioni previdenziali, la persona assicurata riceve un'informazione relativa alle prestazioni e alla rendita almeno una volta all'anno. Il documento contiene i dati personali rilevanti per la sua previdenza.
2. Nell'ambito delle disposizioni sulla vigilanza la Fondazione trasmette alle persone assicurate ulteriori informazioni che riguardano la loro situazione previdenziale e le attività della Fondazione.

Su richiesta la persona assicurata riceve

- a) il conto e il rapporto annuale;
- b) informazioni in merito ai principi fondamentali della politica d'investimento;
- c) informazioni dettagliate e utili in merito all'ammontare presumibile delle prestazioni di previdenza dovute individualmente e all'ammontare delle prestazioni in caso di cessazione dell'attività lucrativa;
- d) indicazioni sulle modalità del trasferimento delle prestazioni future ad altri istituti in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Ogni persona assicurata può richiedere che la Fondazione le comunichi e, se del caso, rettifichi tutti i dati concernenti la sua persona.

Versamenti unici

Punto 12

I versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'avere di vecchiaia.

Definizioni inerenti al salario

Salario annuo

Punto 13

1. Per salario annuo s'intende il salario annuo lordo in franchi svizzeri, calcolato in base al corso di cambio in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il salario annuo viene fissato dal datore di lavoro e quindi comunicato alla Fondazione il 1° gennaio di ogni anno oppure all'atto dell'affiliazione. Le modifiche salariali intervenute in corso d'anno vengono considerate dalla data di modifica e comportano un adeguamento del salario annuo ai sensi del punto 13.1.
3. La persona assicurata che è occupata anche presso un altro o altri datori di lavoro non può chiedere di essere assicurata in base a questo regolamento per il salario conseguito presso gli altri datori di lavoro.

Salario assicurato

Punto 14

1. Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza.
2. Se il salario annuo di una persona assicurata diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario assicurato precedente mantiene la sua validità almeno fino al termine dell'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro. La persona assicurata può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato.
3. Il piano di previdenza può stabilire che eventuali deduzioni di coordinamento nonché importi minimi e massimi per lavoratori a tempo parziale vengano definiti proporzionalmente al grado effettivo della loro attività.

Salario assicurato in caso d'invalidità

Punto 15

1. Se una persona assicurata diventa totalmente inabile al lavoro, le sue prestazioni vengono calcolate in base all'ultimo salario valevole prima dell'incapacità lavorativa.

2. In caso d'invalidità parziale l'assicurazione è suddivisa in una parte corrispondente all'attività lavorativa residua e in un'altra corrispondente all'invalidità. Per la suddivisione del salario si prende in considerazione l'ultimo salario valido prima dell'incapacità lavorativa. Per quanto riguarda invece le prestazioni, la suddivisione si basa sul grado della prestazione ai sensi del punto 22.5. Gli eventuali importi limite menzionati nel piano di previdenza sono ridotti in misura corrispondente.

La parte relativa al grado d'invalidità rimane costante.

La parte «attiva» della previdenza è costituita dal salario annuo conseguito nell'ambito della capacità lavorativa. Un calcolo analogo è effettuato per le persone parzialmente inabili al lavoro al momento dell'ammissione all'assicurazione.

Prestazioni di previdenza

Elenco delle prestazioni

Punto 16

Nel piano di previdenza viene definito quali delle sottostanti prestazioni sono assicurate:

- a) al raggiungimento dell'età di pensionamento:
 - capitale di vecchiaia Punto 19
 - rendita di vecchiaia Punto 20
 - rendita per figli di pensionato Punto 21

- b) In caso di invalidità
 - esonero dal pagamento dei contributi Punto 23
 - rendita di invalidità Punto 24
 - rendita per figli d'invalido Punto 25

- c) In caso di decesso
 - rendita per partner Punto 28
 - rendita per orfani Punto 29
 - capitale di decesso Punto 30

Avere di vecchiaia

Punto 17

1. Se vengono assicurate prestazioni per la vecchiaia si costituisce un avere di vecchiaia per ogni persona assicurata.

2. L'aver di vecchiaia aumenta per effetto di:
 - accrediti di vecchiaia;
 - riscatti e versamenti unici;
 - interessi.

L'importo dell'aver di vecchiaia di una persona assicurata può ammontare al massimo al 5% del patrimonio amministrato dalla Fondazione.

L'aver di vecchiaia si riduce in seguito a:

 - versamenti parziali eseguiti in caso di divorzio;
 - capitali per il finanziamento di eventuali prestazioni di vecchiaia e per i superstiti in scadenza.

3. L'ammontare degli accrediti di vecchiaia annui è determinato dal piano di previdenza.

4. L'interesse è calcolato in base all'aver di vecchiaia acquisito alla fine dell'anno precedente ed è accreditato sull'aver di vecchiaia alla fine di ogni anno civile.

5. Se i versamenti unici o i prelievi sono effettuati nel corso dell'anno, l'interesse è calcolato pro rata.

6. Se subentra un caso di previdenza o una persona assicurata termina il suo rapporto di previdenza nel corso dell'anno, l'interesse per l'anno corrente viene calcolato in proporzione all'aver di vecchiaia acquisito dalla fine dell'anno precedente fino al momento in cui è subentrato il caso di previdenza o è stata versata la prestazione d'uscita.

7. La remunerazione dell'aver di vecchiaia si basa su quanto stabilito dal piano di previdenza. La Fondazione comunica ogni anno i tassi d'interesse in vigore.

Proiezione dell'aver di vecchiaia all'età di pensionamento

Punto 18

- Il presumibile avere di vecchiaia all'età di pensionamento è costituito
- dall'aver di vecchiaia disponibile, cui si aggiunge
 - la somma degli accrediti di vecchiaia comprensivi d'interessi per gli anni mancanti all'età del pensionamento. Il calcolo degli accrediti di vecchiaia si basa sull'ultimo salario intero assicurato della persona assicurata.

Prestazioni di vecchiaia

Capitale di vecchiaia

Punto 19

1. Quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento le viene versato sotto forma di capitale l'aver di vecchiaia accumulato fino a quella data. Il versamento del capitale di vecchiaia può essere anticipato oppure è possibile continuare la previdenza oltre l'età di pensionamento in virtù del punto 8.

2. Il beneficiario del capitale di vecchiaia è la persona assicurata.

Rendita di vecchiaia

Punto 20

1. Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento.

mento. Il versamento della rendita di vecchiaia può essere anticipato oppure è possibile continuare la previdenza oltre l'età di pensionamento in virtù del punto 8.

Per le persone invalide il diritto alla rendita di vecchiaia insorge quando raggiungono l'età di pensionamento prevista nel piano di previdenza al momento del verificarsi dell'incapacità al lavoro all'origine dell'invalidità.

2. L'ammontare della rendita di vecchiaia annua risulta dall'avere di vecchiaia disponibile all'età di pensionamento, oppure in caso di versamento parziale dalla relativa quota, e dall'aliquota di conversione vigente in quel momento. In caso di versamento anticipato viene applicata un'aliquota di conversione ridotta, in caso di continuazione della previdenza oltre l'età di pensionamento un'aliquota di conversione maggiorata. L'aliquota di conversione è fissata dal consiglio di fondazione.

Per le persone invalide la cui rendita di invalidità viene sostituita con una rendita di vecchiaia, si applica l'aliquota di conversione vigente per la relativa età al momento della conversione.

3. Ogni anno la Fondazione comunica l'aliquota di conversione vigente.
4. Il diritto alla rendita si estingue al decesso della persona assicurata.

Rendita per figli di pensionato

Punto 21

1. La persona assicurata ha diritto alla rendita per figli di pensionato se percepisce una rendita di vecchiaia e ha figli aventi diritto ai sensi del punto 47.
2. Il diritto alla rendita per figli di pensionato si estingue se non sono più adempite le condizioni ai sensi del punto 47, oppure se la persona assicurata muore.
3. L'ammontare annuo della rendita per figli di pensionato è stabilito nel piano di previdenza.

Prestazioni d'invalidità

Disposizioni generali

Punto 22

1. Incapacità lavorativa, incapacità di guadagno, invalidità

In relazione alle prestazioni d'invalidità vigono le seguenti definizioni dei termini:

- È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
- È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul normale mercato del lavoro preso in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura anche dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
- È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'incapacità di esercitare una professione non è considerata invalidità.

Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.

Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.

La Fondazione è autorizzata a richiedere o a procurarsi direttamente ulteriori informazioni e documenti giustificativi. All'occorrenza essa può fare visitare la persona assicurata da un medico di sua fiducia. I costi sono a carico della Fondazione.

2. Condizioni per il diritto alle prestazioni

Un diritto all'esonero dal pagamento dei contributi in base al punto 23 presuppone che la persona assicurata presenti un'incapacità al lavoro di almeno il 40% e che fosse assicurata ai sensi del presente regolamento di previdenza

al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa. Secondo i punti 24 e 25, hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone invalide per almeno il 40%, che erano assicurate ai sensi del presente regolamento al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.

3. Periodo d'attesa

Il periodo d'attesa corrisponde al periodo effettivo dell'incapacità lavorativa che deve almeno trascorrere fino al sorgere del diritto alle prestazioni. La sua durata è stabilita nel piano di previdenza.

4. Grado d'invalidità

Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo le cure mediche e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, in una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto percepire se non fosse diventato invalido.

5. Calcolo delle prestazioni

Le prestazioni sono versate nelle seguenti percentuali:

Grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità in %	Grado della prestazione in %
0 - 39	0
40 - 49	25
50 - 59	50
60 - 69	75
dal 70	100

6. Obbligo di collaborazione

Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato si sottrae o si oppone a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibili e che promettono un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non collabora spontaneamente a tale scopo.

Esonero dal pagamento dei contributi

Punto 23

1. Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi sorge al termine del periodo d'attesa di cui al punto 22.3.

2. Il diritto si estingue se il grado dell'incapacità lavorativa scende sotto il 40% o la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza all'insorgere dell'incapacità lavorativa oppure muore.

Rendita d'invalidità

Punto 24

1. Il diritto alla rendita d'invalidità sorge al termine del periodo d'attesa di cui al punto 22.3. Il diritto alla rendita non sussiste fintantoché la persona assicurata riceve indennità giornaliera da un'assicurazione per l'invalidità.
2. Il diritto alla rendita si estingue se il grado dell'incapacità lavorativa scende sotto il 40% o la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza all'insorgere dell'incapacità lavorativa oppure muore.
3. L'ammontare annuo della rendita d'invalidità completa è stabilito nel piano di previdenza.

Rendita per figli d'invalido

Punto 25

1. Il diritto alla rendita per figli d'invalido viene riconosciuto contemporaneamente a quello per la rendita d'invalidità, se la persona assicurata ha figli aventi diritto ai sensi del punto 47.
2. Il diritto alla rendita si estingue se non sono più date le condizioni ai sensi del punto 47, se il grado dell'incapacità lavorativa scende sotto il 40% o la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza all'insorgere dell'incapacità lavorativa oppure muore.
3. L'ammontare annuo della rendita per figli di invalido è stabilito nel piano di previdenza.

Modifica del grado d'invalidità

Punto 26

Le modifiche del grado d'invalidità provocano un nuovo esame delle prestazioni e, se del caso, un adeguamento del diritto alle stesse. Le eventuali prestazioni percepite ingiustamente in seguito a una riduzione del grado d'invalidità devono essere restituite.

Prestazioni di decesso

Condizioni

Punto 27

Il diritto alle prestazioni di decesso sussiste se la persona assicurata

- al momento del decesso o al subentrare dell'incapacità lavorativa le cui cause hanno portato al decesso era assicurata ai sensi del presente regolamento; oppure
- in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro di almeno il 20%, ma inferiore al 40%, all'inizio dell'attività lavorativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato al decesso si è aggravata raggiungendo almeno il 40%; oppure
- diventata invalida quando era minorenne, presentava un'incapacità al lavoro di almeno il 20%, ma inferiore al 40%, all'inizio dell'attività lavorativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato al decesso si è aggravata raggiungendo almeno il 40%; oppure
- al momento del decesso percepiva dalla Fondazione una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Rendita per partner

Punto 28

Nel piano di previdenza viene stabilito se sono designati come beneficiari sia i coniugi che i conviventi non sposati oppure esclusivamente i coniugi e se la rendita per partner è assicurata con la copertura di base o con la copertura estesa.

1. Copertura di base

Il diritto alla rendita per partner sorge quando la persona assicurata muore e

- lascia un coniuge che a quella data
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure
 - b) ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio o la convivenza ha avuto una durata di almeno 5 anni.
- oppure lascia un partner convivente avente diritto di cui al punto 28.5, che in quel momento
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni oppure
 - b) ha già compiuto i 45 anni.

Se non viene adempita nessuna delle due condizioni di cui alla lettera a) o b), viene versata un'indennità unica pari a 3 rendite annue.

Il diritto alla rendita cessa se la persona avente diritto si sposa o muore.

2. Copertura estesa

Il diritto alla rendita per partner sorge nel momento in cui muore una persona assicurata e lascia un coniuge o un convivente avente diritto secondo il punto 28.5.

Il diritto alla rendita si estingue se la persona avente diritto si sposa prima di aver compiuto 45 anni o muore. In caso di matrimonio prima dell'età di 45 anni viene versata un'indennità unica pari a 3 rendite annue.

3. Ammontare della rendita per partner

L'ammontare della rendita per partner è stabilito nel piano di previdenza.

In caso di matrimonio plurimo attestato ufficialmente la rendita per partner viene suddivisa fra gli aventi diritto in parti uguali. La prova deve essere fornita nella lingua del contratto.

4. Riduzione della rendita

Se la persona avente diritto è di oltre 10 anni più giovane dell'assicurato defunto, la rendita viene ridotta dell'1% per ogni anno o frazione di anno che supera la differenza di età di 10 anni.

La rendita viene inoltre ridotta se il matrimonio o l'inizio della comunione domestica e della condivisione del domicilio da parte dei conviventi sono avvenuti dopo il compimento del 65° anno d'età. La riduzione ammonta al 20% per ogni anno o frazione di anno in più.

Non si ha alcun diritto alla rendita se la persona assicurata si sposa dopo aver compiuto 69 anni o se le condizioni per una convivenza che dà diritto alla rendita risultano soddisfatte dopo il compimento del 69° anno d'età o se al momento del matrimonio o all'inizio della convivenza su cui si fonda il diritto alla rendita aveva compiuto 65 anni ed era affetta da una malattia grave di cui era a conoscenza e che l'ha portata al decesso nel corso dei 2 anni successivi alla data del matrimonio o all'inizio della convivenza su cui si fonda il diritto alla rendita.

5. Condizioni per il diritto alla rendita del convivente non sposato

Il convivente non sposato ha diritto alla rendita per partner purché la convivenza sia tale da giustificare il diritto. Non sussiste alcun diritto se il convivente superstite percepisce già una rendita per coniugi o conviventi erogata da un ente di previdenza nazionale o estero.

La convivenza dà diritto alla rendita se al momento del decesso:

- a) entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e

- b) non sono registrati ai sensi della legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, e
- c) entrambi i conviventi hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio per gli ultimi 5 anni che hanno preceduto il decesso della persona assicurata. Se la persona assicurata è divorziata, la data del primo inizio possibile della convivenza corrisponde alla data in cui la sentenza di divorzio della persona assicurata è passata in giudicato, oppure il convivente superstite è stato assistito in misura considerevole dalla persona assicurata, oppure il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune.

Rendita per orfani

Punto 29

1. Il diritto alla rendita per orfani sorge quando la persona assicurata muore e lascia figli aventi diritto ai sensi del punto 47.
2. Il diritto alla rendita per orfani cessa se non sono più adempite le condizioni per il diritto alla rendita ai sensi del punto 47.
3. L'ammontare annuo della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza.

Capitale di decesso

Punto 30

1. Il diritto al capitale in caso di decesso sorge quando la persona assicurata muore prima di raggiungere l'età di pensionamento secondo il punto 8.
2. L'ammontare del capitale di decesso è stabilito nel piano di previdenza.
3. **Ordine standard dei beneficiari**
Qualora la persona assicurata non abbia definito nessun ordine speciale dei beneficiari o qualora manchino tutte le persone ivi indicate, vale il seguente ordine dei beneficiari:
 - a) il coniuge della persona assicurata;
in sua mancanza:
 - b) il convivente, purché sia comprovata la convivenza ai sensi del punto 28.5;
non hanno alcun diritto al capitale di decesso le persone che percepiscono già una rendita

- per partner da un istituto di previdenza svizzero o estero;
in sua mancanza:
- c) gli eredi legittimi;
in loro mancanza:
- d) le persone fisiche assistite in misura considerevole dall'assicurato;
in loro mancanza:
- e) i genitori della persona assicurata;
in loro mancanza:
- f) i fratelli e le sorelle della persona assicurata o i loro figli superstiti.

Qualora non sia presente nessuna delle persone elencate alle lettere a) - f), la metà del capitale di decesso viene versata ai rimanenti eredi, con l'esclusione dell'ente pubblico.

4. Ordine speciale dei beneficiari

Mediante una speciale clausola la persona assicurata può designare chi e in che parte ha diritto al capitale in caso di decesso. L'ordine speciale dei beneficiari può essere revocato in qualsiasi momento. In tal caso si applica di nuovo l'ordine dei beneficiari standard. L'ordine dei beneficiari speciale o un'eventuale revoca dello stesso devono essere comunicati per iscritto prima del decesso della persona assicurata.

5. Se i diritti dei singoli beneficiari non vengono meglio precisati, la ripartizione del capitale di decesso viene effettuata in parti uguali tra i diversi beneficiari della stessa categoria.
6. Il capitale di decesso non viene incluso nella massa ereditaria della persona defunta.

Disposizioni generali sulle prestazioni di previdenza

Restituzione di prestazioni percepite indebitamente

Punto 31

Il beneficiario delle prestazioni percepite indebitamente è tenuto a restituirle.

Prestazioni in caso d'infortunio

Punto 32

Il diritto alle prestazioni per i superstiti e per gli invalidi descritte nel presente regolamento è riconosciuto indipendentemente dal fatto che la morte

o l'invalidità sia stata causata da una malattia o da un infortunio.

Relazione con altre prestazioni assicurative

Punto 33

1. La Fondazione riduce le prestazioni d'invalidità e per i superstiti se la somma di queste rendite e delle altre prestazioni computabili ai sensi del punto 33.2 supera il 90% della presunta perdita di salario. La presunta perdita di salario corrisponde al reddito da attività lucrativa e al reddito sostitutivo totale che la persona assicurata avrebbe realizzato se l'evento dannoso non si fosse verificato.
2. Sono computabili le prestazioni dello stesso genere e con lo stesso scopo erogate da assicurazioni sociali e da altri istituti di previdenza nazionali ed esteri, con l'eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell'integrità, delle indennità uniche in capitale, dei contributi per assistenza e di prestazioni simili. Le prestazioni in capitale vengono considerate con il loro valore di trasformazione in rendita. I redditi del coniuge superstite e degli orfani vengono sommati. Per i beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che essi continuano o che potrebbero presumibilmente continuare a percepire.
3. Se l'assicurazione sociale nazionale o estera riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.
4. La Fondazione può pretendere dall'assicurato la cessione dei propri diritti d'indennizzo nei confronti di terzi responsabili fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

Versamento delle prestazioni previdenziali

Punto 34

1. Il versamento delle prestazioni previdenziali regolamentari è esigibile dopo che sono decorsi 30 giorni da quando la Fondazione ha ricevuto tutti i dati necessari che le consentano di verificare la legittimità della pretesa.
2. Le rendite in scadenza vengono versate in rate mensili anticipate al primo giorno di ogni mese.

Se l'obbligo di prestazione inizia nel corso di un mese, viene versata una rata di rendita corrispondente.

Se una rendita per superstiti sostituisce una rendita in corso, la nuova rendita viene versata solo all'inizio del mese successivo.

3. Verifica del diritto alle prestazioni

La Fondazione può richiedere in ogni momento una prova del diritto alle prestazioni. Se la prova non viene fornita la Fondazione sospende il pagamento delle prestazioni.

4. Interesse di mora

Se la Fondazione dovesse essere in ritardo nel pagamento di una prestazione previdenziale, essa pagherà un interesse di mora applicando il tasso di interesse determinante per il calcolo degli averi di vecchiaia.

Prelievo del capitale

Punto 35

1. La persona assicurata ha la possibilità di riscuotere una parte o la totalità della rendita di vecchiaia sotto forma di capitale se inoltra un'apposita dichiarazione prima del versamento della prima rata di rendita.

Con il versamento del capitale cessa in misura corrispondente qualsiasi diritto alle prestazioni in rendita.

2. Il partner avente diritto può richiedere il versamento del capitale al posto della rendita per superstiti. A tale scopo deve inoltrare un'apposita dichiarazione prima del versamento della prima rata di rendita.

L'ammontare dell'indennità di capitale corrisponde al valore attuale della rendita giunta a scadenza, ridotto del 3% per ogni anno o frazione di anno mancante al compimento dei 45 anni d'età. Il capitale è pari almeno all'ammontare di 4 rendite annue, in ogni caso almeno all'avere di vecchiaia disponibile.

3. In luogo della rendita viene versato un capitale se al momento del percepimento la rendita di vecchiaia annua o, in caso d'invalidità totale, la rendita d'invalidità è inferiore al 10%, la rendita per coniugi o quella per il convivente superstite inferiore al 6% e la rendita per figli inferiore al 2% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia AVS.

Uscita

Uscita dalla previdenza per il personale

Punto 36

1. Una persona assicurata esce dalla previdenza per il personale se non sono più adempite le condizioni di ammissione di cui al punto 6 e se, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, non si è verificato precedentemente alcun evento previdenziale.
2. La persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita qualora abbia costituito un avere di vecchiaia.

Ammontare della prestazione d'uscita

Punto 37

1. La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia ai sensi del punto 17 costituito fino all'uscita dall'istituto di previdenza.
2. L'importo della prestazione d'uscita può risultare diverso nel piano di previdenza.
3. La prestazione d'uscita giunge a scadenza con l'uscita dalla Fondazione. Se il versamento può essere effettuato soltanto dopo questa data, la prestazione di uscita viene remunerata a partire dalla data della sua scadenza. Il tasso d'interesse è riesaminato a cadenza annuale ed eventualmente ridefinito.

Impiego della prestazione d'uscita

Punto 38

In base alle indicazioni della persona assicurata, la prestazione d'uscita viene versata su un altro fondo pensionistico, a un altro istituto di previdenza per la vecchiaia o su un conto di previdenza per la vecchiaia personale, oppure viene versata in contanti alla persona assicurata.

Per le persone assicurate sposate, il versamento in contanti deve essere approvato per iscritto dal coniuge.

Copertura suppletiva

Punto 39

Dopo l'uscita, la copertura previdenziale per i rischi di decesso e d'invalidità rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto previdenziale, ma al massimo, tuttavia, per un mese.

Modifica del grado di occupazione

Punto 40

In caso di modifica del grado di occupazione, l'avere di vecchiaia a favore della persona assicurata rimane garantito per il suo ammontare totale.

Contributi

Obbligo di contribuzione

Punto 41

1. L'obbligo di contribuzione inizia con l'ammissione della persona assicurata nell'istituto di previdenza.
2. L'obbligo di contribuzione termina al decesso della persona assicurata, al più tardi, tuttavia, con il completo versamento della prestazione di vecchiaia o all'uscita anticipata dalla cassa di previdenza in seguito allo scioglimento del rapporto di lavoro, o quando non sono più soddisfatte le condizioni di cui al punto 6. Resta riservato l'eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità.
3. I contributi delle persone assicurate vengono trattenuti dal datore di lavoro sul salario e versati alla Fondazione unitamente ai contributi del datore di lavoro.
4. Il datore di lavoro versa i contributi servendosi dei suoi propri mezzi o delle riserve di contribuzione appositamente accumulate.

Ammontare dei contributi

Punto 42

L'ammontare e la composizione dei contributi ordinari sono stabiliti nel piano di previdenza. Il datore di lavoro versa almeno la metà dei contributi per ogni persona assicurata.

Il datore di lavoro è libero di versare contributi a favore della previdenza professionale degli assicurati. La ripartizione dei contributi tra gli assicurati è effettuata in base a criteri obiettivi.

I contributi per gli oneri straordinari figurano in un apposito regolamento dei costi.

Organizzazione della Fondazione

Consiglio di fondazione

Punto 43

1. Il consiglio di fondazione adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dello scopo della Fondazione e si adopera affinché le disposizioni legali, statutarie e regolamentari vengano osservate.
2. I dettagli concernenti la composizione, l'elezione e l'organizzazione del consiglio di fondazione sono riportati negli statuti della Fondazione.

Obbligo di riservatezza

Punto 44

Le persone che partecipano alla gestione, al controllo o alla supervisione della Fondazione sono soggette all'obbligo di riservatezza per quanto attiene alla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e del datore di lavoro. Fanno eccezione gli obblighi di deposizione e d'informazione nei confronti delle autorità giudiziarie.

La persona assicurata esonera la Fondazione e AXA Vita SA, incaricata della gestione della previdenza per il personale, dall'obbligo di riservatezza nel caso in cui si renda necessario per la trasmissione di dati personali e di informazioni alle autorità o a terzi. La persona assicurata rilascia in particolare una dichiarazione di esonero, tale da consentire alla Fondazione e ad AXA Vita SA di comunicare, quando richiesto dalle autorità fiscali competenti, l'esistenza e il contenuto del contratto di previdenza.

Nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa internazionale o della Legge sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, è ammessa la trasmissione di informazioni alle autorità fiscali del Principato del Liechtenstein, indipendentemente dal fatto che esista o meno una dichiarazione di esonero della persona assicurata.

Ulteriori disposizioni

Divieto di cessione dei diritti

Punto 45

1. Le prestazioni fondate sul presente regolamento sono destinate solo ed esclusivamente al sostentamento personale degli aventi diritto.
2. I diritti e le prestazioni future risultanti dalla previdenza per il personale non possono essere ceduti né costituiti in pegno prima della scadenza.

I crediti riconosciuti o attestati per legge dell'istituto di previdenza o ad essa ceduti dal datore di lavoro nei confronti di persone assicurate o aventi diritto possono essere compensati con le prestazioni previdenziali.

3. Le prestazioni vengono versate ai superstiti aventi diritto, anche se essi rinunciano alla successione. Le prestazioni non sono incluse nella massa ereditaria della persona defunta.

Divorzio

Punto 46

1. In caso di divorzio, il tribunale competente decide in merito alla parte spettante al coniuge della prestazione d'uscita acquisita dal dipendente durante il matrimonio.
2. L'importo e l'utilizzazione della prestazione d'uscita da trasferire si basano sulla sentenza passata in giudicato.
3. In caso di trasferimento di una parte della prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del coniuge, questa viene prelevata dall'aver di vecchiaia disponibile. Le prestazioni vengono quindi ridotte qualora l'aver di vecchiaia disponibile ai sensi delle disposizioni del presente regolamento sia determinante per l'ammontare delle prestazioni di previdenza.
4. La persona assicurata ha la possibilità di riacquistare anni di contribuzione per un importo corrispondente alla prestazione d'uscita trasferita. Le sue prestazioni di previdenza sono aumentate in misura corrispondente.

Figli aventi diritto

Punto 47

1. Hanno diritto alla rendita i seguenti figli della persona assicurata:
 - i suoi figli;
 - i figli elettivi presi a carico gratuitamente per l'accudimento e l'educazione duratura;
 - i figliastri interamente o in misura preponderante a carico della persona assicurata al momento del suo decesso.
2. L'età al termine per il diritto alla rendita per figli è stabilita nel piano di previdenza.
3. Il diritto alla rendita sussiste anche dopo l'età al termine prevista per i figli qualora questi ultimi non abbiano ancora concluso la formazione o siano invalidi per almeno il 70%, al massimo tuttavia sino al compimento del 25° anno di età.
4. Il diritto alla rendita si estingue se il figlio muore.

Protezione dei dati

Punto 48

Il consiglio di fondazione adotta i provvedimenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati. I dati vengono trattati in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Imposte

Punto 49

La Fondazione avverte che i contributi e le prestazioni nel quadro della presente soluzione previdenziale sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e di contribuzione, le prestazioni eventualmente anche all'obbligo di ritenuta sulle imposte. L'osservanza dei succitati obblighi di dichiarazione e di contribuzione presso il domicilio fiscale pertinente compete al datore di lavoro e alle persone assicurate o aventi diritto. Gli stessi devono rivolgersi ad un consulente fiscale in caso di dubbi. Considerata la mobilità degli assicurati, la Fondazione non può prestare alcuna consulenza fiscale e declina ogni responsabilità per eventuali obblighi di dichiarazione o di contribuzione associati alla presente soluzione previdenziale.

Modifiche al regolamento di previdenza

Punto 50

Il consiglio di fondazione decide in merito alle modifiche del regolamento di previdenza.

Piano di previdenza

Punto 51

Il datore di lavoro stabilisce il piano di previdenza nell'ambito dei principi validi per la Fondazione. In linea di principio le modifiche sono possibili all'inizio di un nuovo anno civile.

Trasferimento dei diritti in caso di parziale o integrale scioglimento del contratto

Punto 52

In caso di scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione i diritti corrispondenti vengono trasmessi al nuovo istituto di previdenza.

I diritti comprendono:

- la somma degli averi di vecchiaia degli assicurati uscenti, incrementata di una partecipazione proporzionale a un'eventuale eccedenza conformemente al regolamento sulla partecipazione alle eccedenze, meno un'eventuale deduzione di scioglimento in conformità al contratto d'assicurazione collettiva stipulato dalla Fondazione,
- eventuali altri mezzi di proprietà della cassa di previdenza, in particolare le riserve dei contributi dei datori di lavoro.

Se il trasferimento ha luogo dopo la data di scioglimento, ai diritti verrà applicato il tasso d'interesse utilizzato per il computo degli averi di vecchiaia.

Luogo di adempimento

Punto 53

Le prestazioni vengono versate al domicilio della persona avente diritto o del suo rappresentante. In mancanza di questa indicazione le prestazioni in scadenza sono pagabili presso la sede della Fondazione.

Foro giuridico

Punto 54

Il foro competente per eventuali vertenze derivanti dal presente contratto è Vaduz.

Scelta della legislazione

Punto 55

Ha validità la legislazione del Principato del Liechtenstein.

Entrata in vigore

Punto 56

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2021.
2. Le prestazioni per i casi di previdenza verificatisi prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento vengono gestite in base al regolamento e al piano di previdenza validi all'insorgenza del caso di previdenza. Restano salvi i seguenti punti 56.3 – 56.6.
3. Una volta che la persona assicurata ha raggiunto l'età di pensionamento di cui al punto 8, per le prestazioni di vecchiaia correnti e le prestazioni per i superstiti future continuano a valere le disposizioni del regolamento applicate al raggiungimento dell'età di pensionamento. Eventuali modifiche al regolamento successive non vengono considerate.
4. Per quanto concerne le prestazioni d'invalidità, sono determinanti le disposizioni del regolamento valide al subentro dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha determinato l'invalidità.
5. Alle prestazioni d'invalidità che dovessero cessare in seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento definita nel piano di previdenza al subentro dell'incapacità lavorativa fanno seguito le prestazioni di vecchiaia. L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti future si basa sulle disposizioni regolamentari e tariffarie determinanti in tale momento per l'età della persona assicurata.
6. Se le prestazioni d'invalidità cessano in seguito al decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, le prestazioni in caso di decesso si basano, ad eccezione dell'ordine dei beneficiari ai sensi del punto 30.3, sulle disposizioni regolamentari in vigore all'insorgere dell'incapacità lavorativa. Per quanto riguarda l'ordine dei beneficiari di cui al punto 30.3, si applicano le disposizioni del regolamento attuali.